

4.1 del PSR Sicilia 2014/2020 il progetto esecutivo di cui alla domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il n. 54250317689, ... “Macc. Attr. per cons. e trasf. pr., costruz. immob. per trasf. prod. e Punto Vendita Aziendale” ammesso nella misura del 50%, anziché al 70%;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale mai notificato;

per l'accertamento

del diritto della società ricorrente ad avere riconosciuto per il progetto esecutivo di cui alla domanda di sostegno rilasciata informaticamente sul portale SIAN con il n. 54250317689, il sostegno per la spesa per “Macc. Attr. per cons. e trasf. pr., costruz. immob. per trasf. prod. e Punto Vendita Aziendale” in misura del 70%, anziché in misura del 50%,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Siciliana - Ispettorato Agricoltura Siracusa e dell'Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 giugno 2024 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 14 dicembre 2016 il Dipartimento dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale Agricoltura Foreste e Pesca Mediterranea pubblicava sul sito ufficiale del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 il Bando pubblico relativo alla Sottomisura 4.1. “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”.

Il bando, basato sulla Versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, prevedeva che la

quota di finanziamento per la spesa per acquisto di macchine, attrezzature per conservazione e trasformazione prodotti, per costruzione immobili per trasformazione prodotti e per Punto Vendita Aziendale fosse limitata al 50% della spesa prevista.

Rappresenta la società di aver presentato, in data 10 aprile 2017, la domanda di sostegno n. 54250317689.

In data 20 giugno 2017, tuttavia, veniva predisposta la modifica al PSR 2014-2020, prevedendosi, per la misura n. 4.1 richiesta dalla ricorrente, la possibilità di ricevere un finanziamento pari al 70% dell'investimento.

Detta modifica veniva inoltrata alla Commissione Europea per l'approvazione.

La Commissione Europea, con la Decisione CE 2018/615 del 30 gennaio 2018, approvava la modifica proposta con l'approvazione del PSR 2014-2020 Versione 4.0, che, relativamente alla Sottomisura 4.1, faceva proprie le modifiche proposte, prevedendo che:« *Gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione realizzati nell'ambito della sottomisura 4.1, possono essere considerati come rientranti nel settore agricolo e pertanto agli stessi può essere applicata la maggiorazione del 20% nei casi previsti dal Reg. UE n. 1305/13. Al fine di consentire il riconoscimento della suddetta maggiorazione anche agli agricoltori che hanno presentato domande con il bando già emanato per la sottomisura 4.1, si propone la modifica del paragrafo "Importi ed aliquote di sostegno", prevedendo che la maggiorazione possa essere riconosciuta anche sotto forma di pagamento complementare*».

Con D.D.G. 1910 del 10 agosto 2018, il Dirigente Generale dell'Assessorato Agricoltura pubblicava, in sostituzione degli elenchi di cui al D.D.G. 1501 del 25 giugno 2017, i nuovi elenchi regionali relativi all'ammissione al finanziamento, tra cui, alla posizione n. 44 delle domande ammesse al finanziamento, figurava la società ricorrente.

La domanda della ricorrente veniva sottoposta ad istruttoria all'esito della quale, in data 3 maggio 2019, veniva dichiarata meritevole di ricevere il contributo richiesto.

Nelle more della istruttoria amministrativa, con Decisione CE 2018/8342 del 3 dicembre 2018, la Commissione Europea approvava il PSR 2014-2020 Versione 5.0., contenente le seguenti modifiche: *«Paragrafo 8.2.4.3.1.8 Importi ed aliquote di sostegno (applicabili): Il livello contributivo è pari al 50% del costo dell'investimento ammissibile sulla base di quanto previsto dal par. 3 art. 17 del Reg. UE n. 1305/2013, l'aliquota di cui sopra potrà essere maggiorata di un ulteriore 20% nei seguenti casi: ... La suddetta maggiorazione del 20%, per gli investimenti di cui alle precedenti lett. a), b) c) e d) riguardanti opere edili, impianti, macchine e attrezzature relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti, potrà essere riconosciuta anche successivamente alla presentazione della domanda, sotto forma di sostegno complementare».*

In data 31 luglio 2019, l'Amministrazione adottava il decreto n. 1594 del 31 luglio 2019 (notificato il successivo 4 settembre), con cui ammetteva la società ad un finanziamento pari al 50% dell'investimento.

2. Con ricorso notificato in data 4 novembre 2019 la società ricorrente ha impugnato il suddetto decreto nella parte in cui lo ha ammesso al contributo richiesto nella misura del 50%, anziché del 70% lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:

I. Violazione e falsa applicazione del Par. 3 dell'art. 17 del Reg. UE 1305/2013. II. Violazione e falsa applicazione della Deliberazione di G.R. n. 98 del 27.2.2018 di approvazione delle schede di notifica delle Modifiche al PSR 2014-2020 Versione 4.0. III. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 97 della Costituzione. Principio del legittimo affidamento. IV. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. V. Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione.

La società lamenta che l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto delle modifiche apportate al PSR 2014-2020 nelle more dell'istruttoria, in forza delle quali le sarebbe spettato un contributo pari al 70% e non, invece, al 50%.

Osserva, in particolare, che la proposta di modifica presentata al Comitato di

Sorveglianza dello Sviluppo Rurale con procedura scritta n. 1/2017, è stata chiusa con parere favorevole del Comitato in data 20 giugno 2017.

In virtù di tale modifica, la scheda 6, al punto 4, sottoparagrafo 8.2.4.3.1.8. prevede che *“il livello contributivo è pari al 50% del costo dell’investimento ammissibile. Sulla base di quanto previsto dal par.3 art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013, l’aliquota di cui sopra potrà essere maggiorata di un ulteriore 20% nei seguenti casi: ... La suddetta maggiorazione del 20%, per gli investimenti di cui alle precedenti lett. a) b), c), e d) riguardanti opere edili, impianti, macchine e attrezzature relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti, potrà essere riconosciuta anche successivamente alla presentazione della domanda, sotto forma di sostegno complementare”*.

L’Amministrazione regionale avrebbe provveduto ad inserire tale modifica nel PSR 2014-2020 Versione 4.0, poi approvato dalla Commissione Europea con decisione CE 615 del 30 gennaio 2018 e ratificato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 96 del 27 febbraio 2018.

Nell’allegato relativo alla Scheda di notifica delle modifiche, alla scheda n. 2, sarebbe stata ribadita l’ammissione al contributo pari al 70% delle opere predette, in quanto il punto 5 – Effetti previsti dalla modifiche - riferisce: *«5.1 effetti sull’attuazione del programma: la modifica consentirà il riconoscimento della maggiorazione del 20% per gli investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione nei casi previsti dal Reg. (UE) n. 1305/13 e secondo quanto chiarito dal Comitato dello Sviluppo Rurale, anche agli agricoltori che hanno presentato domande con il bando già emanato per la sottomisura 4.1»*.

Peraltro, un ulteriore aggiornamento del PSR 2014-2020 - Versione 5.0 approvata dalla Commissione Cee con Decisione 8342 del 5.12.2018 - avrebbe ribadito l’aumento del contributo per i sopradetti interventi dal 50 al 70%.

Nonostante dette modifiche facciano esplicito riferimento anche alle domande presentate anteriormente alla loro entrata in vigore, come nella specie, l’Amministrazione, in sede di istruttoria, non ne avrebbe tenuto conto e avrebbe

dunque riconosciuto alla società ricorrente un contributo pari a € 164.721,97, inferiore a quello che le sarebbe spettato.

In ragione delle modifiche intervenute, avrebbe avuto diritto, infatti, ad un ulteriore importo pari a € 65.888,79.

3. Con memoria di stile dell'8 gennaio 2020, l'Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso e con memoria depositata il 27 maggio 2024 ha insistito per il rigetto del ricorso rilevando che le modifiche sopravvenute prevedevano solo la facoltà di riconoscere agli aventi diritto una maggiorazione del 20% del contributo.

Nel caso di specie, non sarebbe stato possibile riconoscere tale maggiorazione perché la dotazione prevista non sarebbe stata sufficiente a soddisfare tutte le richieste.

4. All'udienza di smaltimento del 17 giugno 2024, in vista della quale la ricorrente ha depositato un ulteriore scritto difensivo, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

5. Il ricorso è fondato.

Il Dipartimento dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale Agricoltura Foreste e Pesca Mediterranea, in data 14 dicembre 2016, ha pubblicato sul sito ufficiale del PSR 2014/2020 il Bando pubblico relativo alla Sottomisura 4.1. "Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole".

Il bando, basato sulla Versione 2.1 del PSR Sicilia 2014-2020, prevedeva che la quota di finanziamento per la spesa per acquisto di Macchine, attrezzature per conservazione e trasformazione prodotti, per costruzione immobili per trasformazione prodotti e per Punto Vendita Aziendale fosse limitata al 50% della spesa ammessa.

Nelle more della presentazione delle domande e del successivo esame delle stesse il suddetto PSR 2014-2020 è stato, tuttavia, modificato e sostituito dalle Versioni 4.0. e 5.0., entrambe approvate prima della concessione del contributo in favore della società ricorrente.

In particolare, come previsto dalla “Scheda di notifica delle modifiche” del giugno 2017, *a seguito dei chiarimenti tecnici forniti dalla Commissione Europea (come da nota MiPAAF n. 5171 del 17/02/2017) gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione realizzati nell’ambito della sottomisura 4.1, possono essere considerati come rientranti nel “settore agricolo” e pertanto agli stessi può essere applicata la maggiorazione del 20% nei casi previsti dal Reg. (UE) n. 1305/13. Al fine di consentire il riconoscimento della suddetta maggiorazione anche agli agricoltori che hanno presentato domande con il bando già emanato per la sottomisura 4.1. si propone la modifica del paragrafo “Importi ed aliquote di sostegno”, prevedendo che la maggiorazione possa essere riconosciuta anche sotto forma di pagamento complementare.*

La modifica proposta è stata inserita nella versione 4.0. del PSR 2014-2020, approvata con Decisione Comunitaria del 20 gennaio 2018, nell’ambito della quale è stato previsto che “Gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione realizzati nell’ambito della sottomisura 4.1, possono essere considerati come rientranti nel settore agricolo e pertanto agli stessi può essere applicata la maggiorazione del 20% nei casi previsti dal Reg. UE n. 1305/13. Al fine di consentire il riconoscimento della suddetta maggiorazione anche agli agricoltori che hanno presentato domande con il bando già emanato per la sottomisura 4.1, si propone la modifica del paragrafo “Importi ed aliquote di sostegno”, prevedendo che la maggiorazione possa essere riconosciuta anche sotto forma di pagamento complementare”.

Con successiva Decisione Comunitaria del 3 dicembre 2018 è stata, inoltre, approvata la versione 5.0. del PSR 2014-2020 che ha così previsto: “Paragrafo 8.2.4.3.1.8 Importi ed aliquote di sostegno (applicabili): Il livello contributivo è pari al 50% del costo dell’investimento ammissibile sulla base di quanto previsto dal par. 3 art. 17 del Reg. UE n. 1305/2013, l’aliquota di cui sopra potrà essere maggiorata di un ulteriore 20% nei seguenti casi: ... La suddetta maggiorazione del 20%, per gli investimenti di cui alle precedenti lett. a), b) c) e d) riguardanti opere

edili, impianti, macchine e attrezzature relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti, potrà essere riconosciuta anche successivamente alla presentazione della domanda, sotto forma di sostegno complementare”.

Tali modifiche, pur espressamente richiamate nel D.D.S. n. 1594 del 31 luglio 2019 con il quale è stato approvato il progetto della società ricorrente, non sono state tenute in considerazione dal Dipartimento Regionale dell’Agricoltura che ha concesso alla stessa, relativamente alle voci *Macchine, attrezzi per conservazione e trasformazione prodotto, Costruzione immobile per trasformazione prodotto e Punto vendita aziendale*, un contributo quantificato, rispettivamente in € 31.400,00 (corrispondente al 50% della spesa ammessa, pari a € 62.960,00), in € 125.542,34 (corrispondente al 50% della spesa ammessa, pari a € 251.082,68) e in € 7.700,63 (corrispondente al 50% della spesa ammessa, pari a € 15.401,26), senza tenere conto della maggiorazione del 20%, prevista anche per le domande presentate prima delle modifiche.

6. In ragione di quanto rilevato il ricorso è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento del decreto impugnato nella parte in cui riconosce alla società ricorrente, in relazione alle voci *Macchine, attrezzi per conservazione e trasformazione prodotto, Costruzione immobile per trasformazione prodotto e Punto vendita aziendale*, un contributo pari al 50% della spesa ammessa, senza la maggiorazione del 20% prevista in sede di modifica del PSR 2014/2020 anche per le domande presentate prima delle modifiche.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della società ricorrente nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.

Condanna le amministrazioni resistenti al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori se dovuti e refusione del contributo unificato ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

IL SEGRETARIO